

TI_GERICHTE 30.2003.83 vom 7. Februar 2003

TI Tribunale d'appello, 2003-02-07, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_30.2003.83

FR: TI_GERICHTE 30.2003.83 du 7 février 2003

IT: TI_GERICHTE 30.2003.83 del 7 febbraio 2003

Volltext

Incarto n.30.2003.83/AMM

6061/004

Bellinzona

23 giugno 2003

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Marco Ambrosini

sedente con la segretaria Carmela Fiorini per statuire sul ricorso del 24 febbraio 2003
presentato da

_____ , _____

contro

la decisione n. _____ / _____ del _____ 2003 emessa dalla Sezione della
circolazione, _____ ,

viste _____ le osservazioni del 28 febbraio 2003 presentate dalla Sezione
della circolazione;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto in fatto:

che la Sezione della circolazione, con decisione del 7 febbraio 2003, ha inflitto
a _____ una multa di fr. 40.■, addebitandole inoltre una tassa di
giustizia di fr. 20.■ e le spese di fr. 10.■, per i seguenti fatti accertati il 4 agosto 2002 in
territorio di _____:

"ha posteggiato il veicolo _____ in luogo in cui è segnalato il divieto di parcheggio[
]l'infrazione è chiaramente documentata dalle dettagliate contro osservazioni degli agenti
denuncianti";

che la risoluzione è stata emessa in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 90 n. 1 LCS e 30
cpv. 1 OSS;

che _____ è insorta contro tale decisione con un ricorso del 24 febbraio
2003 in cui postula l'annullamento del querelato giudizio;

che nelle sue osservazioni del 28 febbraio 2003 la Sezione della circolazione propone di respingere il ricorso e di confermare la decisione impugnata;

e considerato in diritto:

che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva della ricorrente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile;

che la domanda dell'insorgente intesa all'esperimento di nuove prove ■ di per sé ammissibile ■ risulta priva d'oggetto, il ricorso dovendo essere accolto, comunque sia, per i motivi esposti in appresso;

che per l'art. 27 cpv. 1 prima frase LCS l'utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni stradali; il segnale "divieto di parcheggio" vieta il parcheggio di veicoli dalla parte della strada provvista di un tale segnale (art. 30 cpv. 1 prima frase OSS);

che chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCS o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con l'arresto o con la multa (art. 90 n. 1 LCS); per l'inosservanza di cui sopra, l'elenco allegato all'ordinanza concernente le multe disciplinari (_____) commina ■ fino a 2 ore di parcheggio ■ una sanzione pecuniaria di fr. 40.■;

che la Sezione della circolazione ha multato l'insorgente, come detto, per avere posteggiato il proprio veicolo "in luogo in cui è segnalato il divieto di parcheggio" (decisione impugnata, con rinvio alle contro osservazioni presentate il 23 ottobre e il 22 novembre 2002 dalla polizia cantonale e allo schizzo allegato);

che la ricorrente ritiene la sanzione "ingiustificata poiché il veicolo multato si trovava entro i limiti autorizzanti il parcheggio" (ricorso, punto 9);

che, sempre stando all'interessata, "la rappresentazione grafica prodotta dal denunciante ■ comunque priva di qualsiasi valore probatorio ■ è doppiamente errata e improbabile", giacché l'auto in tale posizione "avrebbe addirittura e senza dubbio ostacolato l'uscita dei veicoli degli altri condomini dal piazzale adiacente " (ricorso, loc. cit.);

che l'insorgente adombra in definitiva un erroneo accertamento dei fatti da parte della polizia, riconducibile a suo parere allo stato precario della segnaletica (ricorso punto 3: "il palo sul quale era fissata era stortato e la 'freccetta' che indicava il termine del divieto piegato e quindi poco visibile);

che la ricorrente sottolinea per finire come "la correttezza del parcheggio era stata constatata da altri condomini", disposti a testimoniare (ricorso, punto 5; cfr. anche osservazioni del 3 dicembre 2002, pag. 1 nel mezzo);

che le constatazioni di polizia non fruiscono, di per sé, di una presunzione di veridicità e fedeltà; rientra dunque nelle attribuzioni dell'autorità decidente apprezzare liberamente la conclusione delle dichiarazioni rese dall'autore dell'accertamento, esaminando la pertinenza della descrizione dei fatti e tenendo conto delle argomentazioni sollevate dal multato;

che in concreto, raffrontando le dichiarazioni di polizia con la versione fornita dalla ricorrente, questo giudice non può giungere al convincimento che quest'ultima abbia effettivamente posteggiato in zona vietata;

che, persistendo dubbi e incertezze, l'interessata dev'essere prosciolta dall'addebito;

che il ricorso, provvisto di buon diritto, va pertanto accolto e la decisione impugnata annullata;

che gli oneri dell'attuale giudizio seguirebbero la soccombenza (art. 15 cpv. 2 LPContr);

che non si giustifica tuttavia di addebitare tasse o spese all'autorità di primo grado, la quale ha agito nell'ambito delle proprie attribuzioni ufficiali;

che, sulle ripetibili, la LPContr non contiene alcuna norma che imponga o semplicemente consenta all'autorità giudicante di attribuire indennità alla parte vincente, né un simile principio scaturisce dal diritto federale (cfr. DTF 105 Ia 128 consid. 2b);

che del resto l'insorgente, sprovvista di patrocinatore, non ha sopportato costi di rilievo;

per questi motivi visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 90 n. 1 LCS e 30 cpv. 1 OSS; 1 segg. LPContr;

pronuncia:1. Il ricorso è accolto e la decisione impugnata è annullata.

2. Non si prelevano tasse o spese, né si assegnano ripetibili.

3. Intimazione a:

_____ , _____ , _____ ,

Sezione della circolazione, _____ .

Il giudice:

La segretaria:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.